



Emittenti radiotelevisive private

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

124 - BYBLOS - FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DELLA CARTA E DEL CARTONE, DELLE AZIENDE GRAFICHE ED AFFINI E DELLE AZIENDE EDITORIALI

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
09/05/2003	07/11/2006	0,50%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,50%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR
08/11/2006	31/12/2006	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2007	31/12/2022	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91%*	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2023	ad oggi	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91%*	retribuzione utile al calcolo del TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

126 - MEDIAFOND FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CONTRIBUZIONE DEFINITA in forma abbreviata MEDIAFOND FONDO PENSIONE

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
16/01/2002 ¹	07/11/2006	0,50%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,50%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR
08/11/2006	31/12/2006	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2007	31/12/2022	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91%*	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2023	ad oggi	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91%*	retribuzione utile al calcolo del TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
19/04/2000 ¹	07/11/2006	0,50%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,50%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR
08/11/2006	31/12/2006	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2007	31/12/2022	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91%*	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2023	ad oggi	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91%*	retribuzione utile al calcolo del TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

MEDIAFOND

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
16/01/2002 ¹	31/12/2006	1%; 1,5%	retribuzione utile al calcolo del TFR	MEDIAFOND

LABORFONDS

Nel 1° anno di vita del Fondo (da maggio 2000 – data attivazione del Fondo - fino al 31.12.2000²) è stata data disposizione che i lavoratori, in considerazione dei limiti massimi di deducibilità fiscale stabiliti dalla normativa allora vigente, potessero chiedere di aumentare la percentuale a proprio carico fino ad eguagliare la quota del TFR destinato al Fondo, entro i limiti massimi del 2% della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR e non superiore in valore assoluto a 1.291,14 Euro (£ 2.500.000).

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
19/04/2000 ¹	31/12/2000	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	LABORFONDS
16/01/2002	31/12/2006	1%; 1,5%	retribuzione utile al calcolo del TFR	MEDIAFOND
01/01/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

BYBLOS - MEDIAFOND

Al fine di individuare le tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo fare riferimento a quanto previsto dallo Statuto e alla Nota informativa.

LABORFONDS

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo possono aderire tutti i lavoratori che abbiano superato il periodo di prova.

Dal 09/08/2001, data di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto del Fondo, non è più necessario attendere il superamento del periodo di prova, in quanto "salva diversa disposizione del contratto collettivo di riferimento il lavoratore può manifestare la volontà di adesione al Fondo in qualunque momento".

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

Il TFR è regolato dalle norme della legge 9.5.82 n. 297. La retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti della suddetta legge è composta dai seguenti elementi:

- minimo contrattuale;
- contingenza (secondo quanto stabilito dalla legge n. 297/82);
- scatti di anzianità;
- superminimi individuali e collettivi;
- maggiorazione per turni avvicendati;
- indennità per maneggio denaro;
- 13a mensilità.

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

Lo Statuto di MEDIAFOND prevede che in caso di sospensione del rapporto di lavoro con corresponsione di retribuzione intera o ridotta, la contribuzione è commisurata al trattamento retributivo a carico delle aziende effettivamente corrisposto, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dagli accordi collettivi di lavoro. In caso di sospensione del rapporto di lavoro con sospensione integrale della retribuzione, o in caso di aspettativa non retribuita, la contribuzione al Fondo a carico delle aziende è sospesa, ma i lavoratori iscritti possono proseguire volontariamente la contribuzione a proprio carico secondo le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER LE AZIENDE PRIVATE ESERCENTI SERVIZI RADIOTELEVISIVI CON ATTIVITÀ DI EDIZIONE E MESSA IN ONDA, PRODUZIONI E COMMERCIALIZZAZIONI DEI PROGRAMMI

Indice:

26/05/2022 CCNL Verbale di accordo
16/02/2011 CCNL Accordo di rinnovo
08/11/2006 CCNL Accordo di rinnovo
09/05/2003 CCNL Testo definitivo
09/07/1999 CCNL Testo definitivo
09/07/1994 CCNL Testo definitivo

26/05/2022

Verbale di stipula

Addì, 26.05.2022, in Roma tra Confindustria Radio Televisioni per le radio , televisioni e aziende multimediali , con la Commissione Lavoro, con ANICA, RNA (Radio Nazionali Associate) e SLC - CGIL (Sindacato Lavoratori della Comunicazione), la FISTEL - CISL (Federazione Informazioni Spettacolo e Telecomunicazioni), UIL - COM (UIL Comunicazione). Assistite dalle rispettive strutture territoriali e da delegazioni dei lavoratori .

Si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro , da valere su tutto il territorio nazionale , per le Aziende private esercenti servizi radiotelevisivi multimediali con attività di edizione e messa in onda , produzioni e commercializzazioni dei programmi . Contestualmente al presente CCNL le parti hanno sottoscritto un 'ipotesi di accordo valida per il quadriennio 2021/2024 che costituisce parte integrante e inscindibile dello stesso .

Art. 71 - Previdenza Complementare

Per i lavoratori del settore radiotelevisivo dipendenti di società che non hanno già previsto la costituzione di fondi di previdenza complementare , fondi di riferimento saranno "Byblos" e "Mediafond". La scelta avverrà da parte del lavoratore all'atto dell'adesione.

Le Parti ribadiscono che il contributo di adesione alla previdenza complementare da parte delle Aziende firmatarie del presente CCNL sarà, fatto salvo quanto a tale riguardo diversamente disposto dai vigenti accordi integrativi Aziendali, pari al 1,2% della retribuzione presa a calcolo del TFR ai sensi dell'art. 67 del presente CCNL. L'incremento all'1,2% decorre a far data dal 1.1.2023.

Un contributo di importo minimo pari all'1% sarà versato dal lavoratore aderente al fondo , a cui si aggiungerà il TFR nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge .

16/02/2011

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 16/2/2011, tra la FRT (Federazione Radio Televisioni) e la RNA (Radio Nazionali Associate) per le radio e televisioni, con l'ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche e Audiovisive) per quanto di competenza, e la SLC-CGIL, la FISTEL-CISL e la UILCOM-UIL, assistite dalle rispettive strutture territoriali e da delegazioni dei lavoratori, si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro , da valere su tutto il territorio nazionale, per le aziende private esercenti servizi radiotelevisivi con attività di edizione e messa in onda, produzioni e commercializzazioni dei programmi .

Il presente CCNL decorre dal 16/2/2011 e scadrà il 31/12/2012.

Art. 71 Previdenza complementare

Per i lavoratori del settore radiotelevisivo dipendenti di Società che non hanno già previsto la costituzione di fondi di previdenza complementare, il fondo di riferimento sarà il fondo pensione complementare "Byblos". Resta inteso che detti lavoratori potranno in alternativa optare per l'iscrizione al fondo complementare "Mediafond".

Le Parti ribadiscono che il contributo di adesione alla previdenza complementare da parte delle Aziende firmatarie del presente CCNL sarà, fatto salvo quanto a tale riguardo diversamente disposto dai vigenti accordi integrativi aziendali, pari al 1% della retribuzione presa a calcolo del TFR ai sensi dell'art. 67 del presente CCNL.

Un contributo di importo pari a quello a carico dell'Azienda, sarà versato dal lavoratore aderente al fondo, a cui si aggiungerà il TFR nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge.

- Dichiarazione a verbale -

Istituzione sanità integrativa di settore

In materia di assistenza sanitaria integrativa, in considerazione della complessità della materia e della conseguente necessità di un accurato approfondimento, le parti convengono di costituire una apposita Commissione paritetica di studio, costituita da 3 componenti per ciascuna delle parti stipulanti, con il compito di esaminarne le possibili articolazioni, le modalità e gli eventuali costi.

Gli esiti di tale approfondimento saranno comunicati alle Parti entro il 30/6/2012.

08/11/2006

Art. ... - Previdenza complementare

Per i lavoratori del settore radiotelevisivo dipendenti di Società che non hanno già previsto la costituzione di fondi di previdenza complementare, il fondo di riferimento sarà il fondo pensione complementare "Byblos". Resta inteso che detti lavoratori potranno in alternativa optare per l'iscrizione al fondo complementare "Mediafond".

Le Parti ribadiscono che il contributo di adesione alla previdenza complementare da parte delle Aziende firmatarie del presente CCNL sarà, fatto salvo quanto a tale riguardo diversamente disposto dai vigenti accordi integrativi aziendali, pari al 1% della retribuzione presa a calcolo del TFR ai sensi dell'art. 67 del CCNL 09/05/2003.

Un contributo di importo pari a quello a carico dell'Azienda, sarà versato dal lavoratore aderente al fondo, a cui si aggiungerà il TFR nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge.

09/05/2003

Art. ... - Previdenza complementare

Le parti, in adempimento agli impegni assunti con i precedenti c.c.n.l. di categoria, concordano quanto segue:

- Per rendere operativo l'impegno contrattuale, le aziende radiotelevisive aderiranno a fondi pensione complementare sulla base delle norme di cui alla legge n. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Fondi di riferimento saranno quelli già operanti sia nel settore - Mediafond - sia in altri settori, purché una delle parti firmatarie la fonte istitutiva di detti fondi, sia firmataria anche del presente accordo e cioè il Fondo pensione complementare "Biblos" e il Fondo pensione complementare "Telemaco".
- Per definire le modalità tecniche di adesione a uno dei suddetti Fondi, le suddette aziende radiotelevisive unitamente alle OO.SS. firmatarie del presente accordo prenderanno contatti con detti Organismi per giungere a susseguenti intese.

Le parti ribadiscono che il contributo di adesione alla previdenza complementare da parte delle aziende in discorso sarà pari allo 0,50% della retribuzione presa a calcolo del t.f.r. ai sensi dell'art. 67 del c.c.n.l. 9 luglio 1999.

Un contributo di pari importo sarà versato da parte del lavoratore aderente a cui si aggiungerà una quota del t.f.r. maturato nell'anno pari al 2% della retribuzione utile alla determinazione dello stesso per i lavoratori assunti per la prima volta in azienda prima del 28 aprile 1993 o del 100% del t.f.r. maturato nell'anno per i lavoratori assunti per la prima volta dopo il 28 aprile 1993.

Le presenti intese avranno validità fino a quando l'attuale normativa sulla previdenza complementare non verrà modificata.

Nell'ipotesi in cui ciò dovesse verificarsi le parti si rincontreranno per valutare congiuntamente le relative forme

di adeguamento.

09/07/1999

Art. 71 - Previdenza complementare

Le parti, anche in adempimento agli impegni assunti all'art. 67, CCNL 9.7.94, confermano la necessità di introdurre nel settore forme di previdenza complementare con riferimento alla legge n. 124/93 e successive modificazioni e integrazioni.

La strumentazione conseguente (Fondo di previdenza nuovo per il settore, partecipazione delle aziende aderenti alla FRT a Fondi esistenti sia tra le aziende del settore stesso MEDIASET sia aderendo a Fondi del settore Comunicazione spettacolo o ad altre forme di previdenza complementare) verrà definita dalle parti sulla base di una proposta elaborata da un gruppo paritetico che si costituirà a decorrere dall'1.6.00 nell'ambito dell'Osservatorio nazionale e che terminerà i lavori entro il 31.12.00.

Le parti concordano comunque che detta forma di previdenza complementare sarà alimentata per ogni anno di adesione al Fondo da:

- un contributo a carico del datore di lavoro dello 0,50% della retribuzione presa a calcolo del TFR ai sensi dell'art. 67 del presente contratto;
- un contributo a carico del dipendente aderente al Fondo di pari importo;
- 100% del TFR maturato nell'anno per i dipendenti aderenti al Fondo e assunti per la prima volta nelle aziende del settore dopo il 28.4.93;
- quota del TFR pari al 2% della retribuzione utile alla determinazione dello stesso per tutti gli altri dipendenti aderenti al Fondo assunti nelle aziende del settore.

09/07/1994

Art. 67 - Previdenza complementare

Le parti confermano la necessità che vengano avviati nel Paese e in particolare nel settore delle radiotelevisioni private forme di previdenza complementare a base volontaria.

A tal fine le parti, tenendo anche conto della necessità di contenimento degli oneri della previdenza pubblica, considerano presupposto necessario la sostanziale modifica del D.lgs. n. 124/93, che nella vigente formulazione rende inattuabile un sistema di previdenza privata complementare realmente adeguato alle esigenze dei lavoratori e delle aziende.

In considerazione di quanto sopra, le parti s'impegnano a costituire entro il mese di gennaio 1995 un gruppo di lavoro che proceda alla individuazione delle condizioni e modalità di funzionamento di un sistema di previdenza complementare per il settore, alla luce dell'auspicato nuovo assetto normativo della materia.

Nell'ambito dei compiti di cui sopra, il gruppo di lavoro valuterà, tra l'altro, anche la possibilità di costituire un Fondo nazionale nel settore, l'utilizzo di parte del TFR per il relativo finanziamento e altri criteri circa l'accesso e l'operatività del nuovo sistema.
